



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## *Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

### **DECRETO DI RIDETERMINAZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI FINANZIATI CON I DECRETI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE MONTAGNE ITALIANE ANNUALITA' 2023 -2024.**

**VISTO** l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell'esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, recante "Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e, in particolare, l'articolo 12, relativo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, come integrato dal decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 28 marzo 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il Sen. Roberto Calderoli è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, è stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, Sen. Roberto Calderoli, in materia di affari regionali e autonomie e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera t), concernente la delega di funzioni in materia di azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia e alla valorizzazione delle



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## *Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

zone montane di cui all'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare, l'articolo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane»;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane è utilizzato per finanziare: a) interventi per la tutela e la promozione delle risorse ambientali dei territori montani; b) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano; c) attività di informazione e di comunicazione sui temi della montagna; d) interventi di carattere socioeconomico a favore delle popolazioni residenti nelle aree montane; e) progetti finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; f) iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento;

**VISTO** l'articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il quale dispone, per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, che gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 4 agosto 2023 (d'ora in avanti “DM 4 agosto 2023”), registrato dalla Corte dei conti l'11 settembre 2023 al n. 2465, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali per l'annualità 2023;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 2, comma 10, e l'articolo 3, comma 14, del richiamato DM 4 agosto 2023 secondo cui gli interventi finanziati sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2026;

**VISTO**, altresì, l'articolo 5, comma 2, del medesimo DM 4 agosto 2023, che fissa al 31 dicembre 2026



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## *Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

il termine entro cui le regioni devono provvedere alla rendicontazione, trasmettendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie le informazioni e i dati necessari alla conclusione delle attività di monitoraggio;

**VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell'11 dicembre 2024 (d'ora in avanti "DM 11 dicembre 2024"), registrato dalla Corte dei conti il 13 gennaio 2025, al numero 94, con il quale si è provveduto alla ripartizione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali per l'annualità 2024;

**VISTI**, in particolare, l'articolo 2, comma 9, e l'articolo 3, comma 14, del DM 11 dicembre 2024 secondo cui gli interventi finanziati sono realizzati entro e non oltre il 31 agosto 2028;

**VISTO**, altresì, l'articolo 4, comma 2, del medesimo DM 11 dicembre 2024 che fissa al 31 dicembre 2028 il termine entro cui le regioni devono provvedere a trasmettere al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie le informazioni e i dati necessari alla conclusione delle attività di monitoraggio;

**VISTA** la nota prot. n.7447/C1AI del 27 novembre 2025 con la quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in riferimento, tra l'altro, agli interventi finanziati per le annualità 2023 e 2024, ha rappresentato l'esigenza, unanimemente condivisa dalle regioni, di richiedere un posticipo dei termini di conclusione degli interventi stessi, in ragione della complessità delle procedure in corso, dell'evoluzione del quadro normativo e delle necessarie attività di coordinamento con i livelli territoriali e nazionali coinvolti, formulando una propria proposta di rimodulazione degli stessi termini;

**RAVVISATA**, in virtù di quanto rappresentato nella citata nota del 27 novembre 2025, l'esigenza di assicurare la completa realizzazione degli interventi finanziati per gli anni 2023 e 2024 in coerenza con le finalità sottese all'istituzione del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, ferma restando la necessità di definirne termini certi di conclusione;

**RITENUTO**, quindi, alla luce delle esigenze esposte dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di rideterminare i termini stabiliti per la conclusione degli interventi previsti nei richiamati DM 4 agosto 2023 e DM 11 dicembre 2024, in attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato ed enti territoriali;

**VISTA** l'intesa di cui all'atto Rep. 107/CU, sancita dalla Conferenza unificata nel corso della seduta del 3 agosto 2026,



# *Presidenza del Consiglio dei ministri*

## *Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 10, e il termine di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 4 agosto 2023 sono rideterminati al 31 dicembre 2026.
2. Per effetto di quanto previsto al comma 1, il termine di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto 4 agosto 2023 è rideterminato al 30 giugno 2027.
3. Il termine di cui all'articolo 2, comma 9, e il termine di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11 dicembre 2024 sono rideterminati al 31 dicembre 2028.
4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto 11 dicembre 2024 è rideterminato al 30 aprile 2029.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativa-contabile, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 06 agosto 2026

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Roberto Calderoli